

Ecco perché Gerlando Alberti jr è stato condannato all'ergastolo

MESSINA - Un'agendina, un elenco di nomi, un semplice foglio di carta. "Poco importa" perché «sulla realtà storica dello smarrimento dei documenti, ad avviso di questa Corte, non può esservi alcun dubbio». Ed ancora: "Il quadro che si è definitivamente delineato giustifica oltre ogni ragionevole dubbio l'affermazione delle responsabilità di Alberti Gerlando junior e Sutera Giovanni per l'omicidio di Graziella Campagna ed il connesso reato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco».

Le "motivazioni della discordia", quelle relative al processo sull'omicidio della povera stiratrice di Saponara Graziella Campagna, trucidata a colpi di fucile il 12 dicembre del 1985, sono state depositate venerdì scorso dal giudice Giuseppe Lombardo, in 178 pagine ci sono i perché della sentenza con cui l'11 dicembre 2004, a diciannove anni da quella tragica esecuzione mafiosa sui Colli Sarrizzo di una ragazzina gentile e tranquilla, la corte d'assise presieduta dal giudice Giuseppe Suraci inflisse l'ergastolo al boss palermitano Gerlando Albero jr e al suo picciotto Giovanni Sutera.

Motivazioni che fino a poco tempo addietro non erano state ancora depositate a molti mesi dalla sentenza di primo grado (s'è avuta nel 2004) e avevano "provocato" la scarcerazione di Alberti jr nonostante l'ergastolo per questo processo (formalmente uscirà di cella ai primi di novembre). Altro passaggio era stato l'invio degli ispettori, due "007" dell'ufficio guidato da Arcibaldo Miller, a Messina da parte del ministro della giustizia Clemente Mastella, per vederci chiaro su questa vicenda.

Tra le pieghe del lungo "racconto" che compie Giuseppe Lombardo, estensore delle motivazioni e giudice a latere nel processo, ci sono tutti i "depistaggi", gli "aggiustamenti" e le "stranezze" di questa storia. Una storia che racconta di come una povera ragazza morì per aver dato un occhiata, all'agendina che un "uomo di rispetto" latitante a Villafranca Tirrena aveva dimenticato in una giacca, mentre portava i panni nella lavanderia dove la ragazza lavorava.

Riferendo delle indagini iniziali sull'omicidio scrive il giudice Lombardo che «giustamente il rappresentante della pubblica accusa nel corso della sua requisitoria finale, stigmatizzando espressamente l'operato degli organi ai quali furono affidati, ha attribuito ad una sottovalutazione del contesto in cui l'omicidio fu consumato per durata ben oltre il fisiologico, iniziale disorientamento investigativo, che di norma segue ogni fatto omicidiario». Ed ancora il magistrato, citando una deposizione del maresciallo Giardina, che a quell'epoca comandava 1a stazione dei carabinieri di Villafranca, spiega che «ricevuta la denuncia della scomparsa non furono avviate vere e proprie indagini, ma, dopo avere avvisato la Centrale operativa e la Questura di Messina, furono compiute delle ricerche nei dintorni, ma limitate ai centri abitati, senza organizzare vere e proprie battute».

E proprio il maresciallo Giardina ha riferito in aula che delle successive indagini avrebbero confermato la presenza a Rometta (una delle abitazioni dove soggiornò Alberti jr durante la latitanza), dei due cugini Giuseppe Greco, figli di Michele, e rispettivamente di Salvatore, mentre di Alberti, che occupava la casa dal maggio 1985, le indagini svolte dal Reparto operativo di Messina consentirono di accertare che in precedenza il latitante aveva soggiornato sempre nella zona tirrenica, precisamente ad Acquadroni. Ancora parlando delle prime indagini il magistrato scrive che "non furono redatti né dai carabinieri né dalla polizia rilievi planimetrici e fotografici".

Due date emblematiche evidenziate dal giudice Lombardo: «non può non far riflettere la circostanza che la convergenza tra i risultati dell'attività investigativa svolta dalla squadra mobile da una parte e dai carabinieri dall'altra si realizzò a quasi otto mesi di distanza, avendo la prima individuato e denunciato entrambi gli odierni imputati principali il 18 gennaio 1986, principali avendo invece i secondi operato nello stesso senso solo con l'informativa del 3 settembre 1986».

E in tutto questo "ritardo" un ruolo fondamentale per scoprire la verità lo ha avuto l'unica persona che insieme ai familiari aveva a cuore il ricordo di Graziella, suo fratello Piero, di professione carabiniere "con la testa dura": «a buon diritto - scrive il magistrato -, può essere accostata all'attività investigativa svolta propriamente dagli organi preposti la costante ricerca della verità sull'omicidio della sorella che ha ispirato fin dall'inizio l'azione di Piero Campagna, a ciò spinto certamente anche dall'essere un appartenente all'Arma dei carabinieri; ma soprattutto da intuibili ragioni di carattere affettivo e dalla volontà di riscattare in un certo senso il dolore patito con la ricerca incessante della verità, atteggiamento a cui, nel suo irrequieto dinamismo, fa da contraltare quello che il pubblico Ministero ha definito icasticamente l'immobilismo investigativo degli inquirenti istituzionali, e segnatamente dei carabinieri che avevano assunto la titolarità delle indagini». Le dichiarazioni rilasciate durante il processo da Piero Campagna sono definite dalla Corte «sempre lucide, coerenti, pienamente inserite nel contesto delle altre risultanze processuali, anche laddove esse integrano quanto altre fonti non riportano, oppure si pongono in aperto contrasto con esse, ma da una prospettiva di linearità e compattezza che induce a privilegiarle».

In un altro passaggio il magistrato spiega che il cosiddetto «versante più recente della piattaforma probatoria», vale a dire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia «nel percorso decisorio privilegiato dalla Corte è destinato ad assumere prevalentemente un valore di definitiva conferma e di con solidamento dell'impianto desumibile dai dati fino da ora passati in rassegna». E ancora sull'apporto dei pentiti scrive la Corte che «giova subito evidenziare la rilevanza del contributo che tali fonti, nel loro complesso, forniscono alla conferma dell'impianto accusatorio, una rilevanza che - come è stato notato dal Pubblico Mimistero -, non è solo di ordine quantitativo, ma soprattutto qualitativo».

In un altro passaggio c'è un riferimento alla latitanza dorata di Alberti jr a Villafranca Tirrena: «appare certa la presenza di Alberti Gerlando junior e Sutera Giovanni a Villafranca Tirrena e dintorni nel periodo immediatamente precedente la scomparsa di Graziella». E sugli appoggi ricevuti dai due il magistrato si chiede dove «la buona fede abbia ceduto il passo alla vera e propria colpevole connivenza».

Tornando al famigerato smarrimento dell'agendina da parte di Alberti scrive il magistrato che «notò subito il barbiere Federico (il suo salone da barba era frequentato assiduamente da Alberti jr), che lo smarrimento del documento fece vacillare sensibilmente il senso di sicurezza ostentato con spavalderia da Alberti».

Una parte consistente della sentenza é dedicata poi alla figura di don Santo Sfameni, il "patriarca" di Villafranca Tirrena, definito nume tutelare della latitanza di Alberti e Sutera», in un primo tempo tirato in ballo nell'ambito del processo sulla morte di Graziella. E "rivelà" un fatto emblematico per codificare il suo interesse a questa triste storia. Il maggiore dei carabinieri Francesco Iacono, che coordinò **il** lavoro dei Ros sull'informativa "Erode", l'atto d'accusa principe in questo processo, ha rivelato in aula che quando Sfameni fu arrestato nel '99 (l'inchiesta "Witness" sulla gestione del pentito Luigi Sparacio), in casa sua fu trovata e sequestrata un'audiocassetta». Ebbene, ascoltando

quest'audiocassetta «nonostante la qualità pessima della registrazione, si intuì, che era stata incisa nel corso di un incontro pubblico per la presentazione di un libro relativo all'omicidio di Graziella Campagna, o comunque in occasione di una manifestazione legata alla vicenda, poiché si senti il nome della ragazza da qualcuno che parlava al microfono».

E parlando di Sfameni e del contesto territoriale di quegli anni, il giudice Lombardo scrive che «a dispetto di una conclamata contiguità con i malavitosi più in vista della città (ma d'altra parte anche con professionisti e magistrati), la figura di Sfameni a lungo non fu oggetto di alcuna particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine e fino al '97 sul suo certificato penale figuravano soltanto due condanne a pena pecuniaria per emissione di assegni a vuoto coperte da amnistia ed una condanna per resistenza a Pubblico ufficiale condonata per effetto dell'indulto del '49. Un altro passaggio riporta ancora al passato, al primo processo che si concluse con l'assoluzione dei due: «gli elementi raccolti nella prima fase delle indagini consentivano probabilmente, la celebrazione del processo a carico di Alberti e Sutera, e la valutazione di "sufficienza" necessariamente sommaria e di carattere preliminare sottesa al provvedimento di cui all'art.374 del codice di rito previgente (la normativa precedente). Esula dall'oggetto del giudizio che la Corte è chiamata ad esprimere la risposta all'interrogativo se quella decisione fu il frutto di un illecito condizionamento ed in che modo quel condizionamento si sarebbe realizzato».

Nuccio Anselmo

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS